



COMUNE DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

**PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INTRODUZIONE
DI SERVIZI DI SMART CITY**

Project Financing (artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del D.lgs. n.50 del 2016)

Bozza di convenzione

17

IL R.U.P.

GEOM. ONOFRIO LISUZZO

VISTI

L'IMPRESA
G.S. IMPIANTI S.R.L.

VIA CESARE BATTISTI, 19 CASTELDACCIA (PA) 90014 - P.IVA 06178330822

- SOGGETTO PROPONENTE -

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
GIUSEPPE SALA



EDREAM S.R.L.
SOCIETÀ D'INGEGNERIA
IL PROGETTISTA

ING. MICHELE CRAPITTI
ISCR. ORDINE ING. PA N°5767

DATA: 07/04/2021

COMUNE DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ATTUALI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE ATTRAVERSO TECNOLOGIA LED, L'INTRODUZIONE DI SERVIZI DI SMART CITY (VIDEOSORVEGLIANZA), NONCHÉ LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

Ex. comma 15 Art. 183, e seg. del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

(Procedura aperta)

PROJECT FINANCING

Sommario

Art. 1	Premesse	pag. 3
Art. 2	Definizioni	pag. 4
Art. 3	Oggetto della Convenzione	pag. 6
Art. 4	Durata della concessione, tempo e modalità di esecuzione dei lavori	pag. 8
Art. 5	Oneri, Obblighi e Responsabilità del Concessionario	pag. 9
Art. 6	Dichiarazioni e garanzie del Concessionario	pag. 10
Art. 7	Obbligazioni, obblighi di informazione, dichiarazioni, garanzie e responsabilità del Concedente	pag. 10
Art. 8	Progettazione ed esecuzione dei lavori	pag. 11
Art. 9	Gestione della concessione	pag. 14
Art. 10	Equilibrio Economico e finanziario e remunerazione del Concessionario	pag. 15
Art. 11	Risoluzione e revoca della concessione	pag. 17
Art. 12	Disponibilità dei beni di progetto	pag. 19
Art. 13	Fidejussioni e garanzia	pag. 19
Art. 14	Assicurazione	pag. 19
Art. 15	Risoluzione delle controversie	pag. 20
Art. 16	Modifiche della Convenzione	pag. 20
Art. 17	Proprietà intellettuale	pag. 20
Art. 18	Bonifica	pag. 20
Art. 19	Altre disposizioni	pag. 21
Art. 20	Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	pag. 21
Art. 21	Registrazione	pag. 21
Art. 22	Riservatezza	pag. 21
Art. 23	Comunicazioni	pag. 22
Art. 24	Allegati	pag. 23

Convenzione ("*Convenzione*") ai sensi dell'articolo 183, comma 15 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("*Codice*") per la concessione di lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica con servizi di smart city (videosorveglianza) nel Comune di Bagheria e per la gestione degli stessi per 20 (venti) anni tra:

- A. COMUNE DI BAGHERIA in persona del [X], nato a [X], il [X], e domiciliato per la carica in Bagheria presso la residenza municipale, via [X], n. [X], il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e di rappresentanza quale dirigente del settore [X] del comune di Bagheria, C.F. [X], avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lett. c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione della delibera della giunta comunale n. [X], in data [X], esecutiva norma di legge, che, in copia autentica d'ufficio, al presente atto si allega sotto la lettera "A", per formarne parte essenziale e sostanziale, e della propria determinazione dirigenziale n. [X] che, in copia autentica d'ufficio, al presente atto si allega sotto la lettera "B", per formarne parte essenziale e sostanziale ("*Concedente*")
- B. [X], con sede in [X], Via [X], n. [X], P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [X] in persona del Suo [X] ("*Concessionario*") e con il Concedente le ("*Parti*") [alternativamente tra loro "la quale agisce quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di imprese [X] ovvero la società di progetto in forma di società [X] così come previsto dall'articolo 184 del Codice]

Art. 1 Premesse

- A. È stata presentata al Concedente, da parte della società (*denominazione*), con sede in (*indicazione del Comune*), via [X], n. [X], una proposta di progetto di finanza, assunta al protocollo del Comune di Bagheria in data [X] ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice, coordinata con le norme della L.R. n.12/2011 e s.m.i. e dell'art. 24 della L.R. n.8 del 17/05/2016 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", per la concessione di lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione con servizi di smart city ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Bagheria e per la gestione degli stessi per 20 anni ("*Progetto*");
- B. L'opera proposta è stata dichiarata di pubblico interesse e, in base alle sue caratteristiche qualitative e di innovatività, seguirà le procedure di cui al comma 15, del D. Lgvo 50/2016.
- C. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la bozza di convenzione e il piano economico finanziario asseverato, elementi costitutivi della proposta della (*denominazione società*), sono stati approvati con delibera di Giunta Municipale n. [X] del [X] e la succitata società riconosciuta quale soggetto promotore dell'iniziativa progettuale.
- D. L'opera è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
- E. A seguito di determinazione a contrarre n. [X] del [X] che si allega al presente atto sotto la lettera "C", con bando pubblicato in [X] in data [X] è stata indetta una gara di cui all'articolo 183, comma 15, del Codice. Si sono classificate rispettivamente nella graduatoria finale della gara: [X],[X],[X].
- F. [X] (NOTA: descrizioni delle fasi successive alla pubblicazione della gara ai sensi dell'articolo 183 del Codice).
- G. Con provvedimento n. [X] in data [X] la concessione è stata aggiudicata al Concessionario;
- H. (se del caso) Il Concessionario ha costituito insieme con [X] con atto del [X] (Rep.) [X] Racc. [X] la associazione temporanea di imprese così come previsto dall'articolo 45 del Codice; [alternativamente l'aggiudicataria ha costituito in data [X] la società di progetto in forma di società e così come previsto dall'articolo 184 del Codice denominata [X]

- I. Le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione per i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Bagheria e la gestione degli stessi per un periodo complessivo di 20 (venti) anni, relativi al servizio di gestione, più [X] mesi relativi al periodo di realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento dell'impianto esistente;
- J. La disciplina per la concessione del Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario che sono rappresentati da:
- la durata della concessione individuata nella presente Convenzione;
 - il numero di punti luce e di sostegni oggetto di intervento;
 - i parametri illuminotecnici previsti dalla normativa tecnica vigente;
 - la vita utile delle sorgenti luminose oggetto di sostituzione;
 - l'estensione del perimetro di competenza territoriale su cui grava l'obbligo manutentivo ai sensi della presente Convenzione;
 - [altro].

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 2 Definizioni

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla presente Convenzione ovvero negli Allegati i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

<i>Allegati</i>	Significa	Gli allegati alla presente Convenzione elencati all'articolo 24.
<i>Caso Base</i>	Significa	Il modello economico finanziario utilizzato per la predisposizione del Piano Economico Finanziario ed i suoi successivi aggiornamenti a seguito del verificarsi di un evento Favorevole o di un Evento Destabilizzante
<i>Codice</i>	Significa	Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
<i>Concedente</i>	Significa	Il Comune di Bagheria
<i>Concessionario</i>	Significa	[X]
<i>Concessione</i>	Significa	Il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla presente Convenzione
<i>Convenzione</i>	Significa	La presente convenzione per la concessione di lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione, introduzione servizi di smart city, adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Bagheria e per la gestione degli stessi per 20 anni
<i>Corrispettivo</i>	Significa	Il corrispettivo dovuto dal concedente ai sensi dell'articolo 10.3. della Convenzione
<i>Documenti di Progettazione</i>	Significa	Il Progetto definitivo degli interventi ed il progetto esecutivo congiuntamente
<i>Equilibrio Economico Finanziario</i>	Significa	L'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 1 lettera fff del Codice determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario per come descritti nello stesso.
<i>Evento Destabilizzante</i>	Significa	<p>I. Ogni Fatto del Concedente per come indicato nelle Definizioni;</p> <p>II. Ogni evento o circostanza di forza maggiore laddove dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario superiori a Euro [X]</p> <p>III. Ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta successivamente alla data di sottoscrizione della presente Con-</p>

		venzione che:
		<ul style="list-style-type: none"> - incida in senso pregiudizievole sui termini e le condizioni per la realizzazione del piano degli interventi, sulla gestione economica del Progetto ovvero dei corrispettivi; - renda necessarie varianti al piano degli interventi; - modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime dei corrispettivi a carico del Concedente; - incida sull'entità ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei servizi previsti dal Progetto; - introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un diverso regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto.
		IV. Ogni ritardo nella realizzazione del piano degli interventi non dovuto a fatto imputabile al Concessionario;
		V. Il mancato o tardivo rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni per un periodo superiore a [X] giorni per causa non imputabile al Concessionario;
		VI. L'incremento dei costi di assicurazione del Progetto superiore a [X] % rispetto a quanto previsto dal Piano Economico Finanziario, a parità di condizioni di premio, franchigia e copertura;
		VII. Il mutamento della moneta avente corso legale in Italia.
<i>Evento Favorevole</i>	Significa	Ogni evento o circostanza elencata nella definizione di Evento Destabilizzante ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole e comporti miglioramenti dei parametri economico finanziari previsti nel Piano Economico Finanziario
<i>Fatto del Concedente</i>	Significa	<ol style="list-style-type: none"> I. L'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione; II. Ritardo nel pagamento del corrispettivo previsto dalla presente Convenzione superiore a [X] giorni; III. Fatto imputabile ad una pubblica amministrazione che dia luogo al ritardo nel rilascio di una autorizzazione, concessione o permesso necessario al Progetto; IV. Fatto imputabile al concedente, o più in generale ad una Pubblica Amministrazione che impedisca al Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione ove il Concessionario dimostri di aver validamente adempiuto alle proprie obbligazioni
<i>Forza Maggiore</i>	Significa	<p>Ogni evento e/o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi al Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guerra, terrorismo, sommossa o eventi simili, sabotaggio, vandalismo; - Dissesto naturale quale terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti o eventi consimili; - Sciopero o agitazione sindacale; - Impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che non possano considerarsi come Forza maggiore ai sensi della

		presente Convenzione;
		- Qualora, successivamente alla stipulazione della Convenzione, venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo alcune delle assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli.
<i>Lesione dell'Equilibrio</i>	Significa	Indica l'impatto di un Evento Destabilizzante o Favorevole, nella misura in cui dia luogo alla variazione di almeno [X] del parametro TIR previsto dal Piano Economico Finanziario rispetto al valore ricavato dallo stesso Piano Economico Finanziario da considerarsi come Caso Base ovvero quel valore ricavato a seguito delle modificazioni del Piano Economico Finanziario conseguenti al verificarsi di un Evento Destabilizzante o Favorevole all'esito del Riequilibrio
<i>Opere</i>	Significa	Le opere già esistenti nel Comune di Bagheria relativamente alla rete di illuminazione pubblica nonché di quelle oggetto di realizzazione in forza di quanto disposto nella Convenzione e nei suoi Allegati
<i>Parti Piano Finanziario</i>	Significa	Il Concedente ed il Concessionario congiuntamente
	Significa	L'elaborato n. 14, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, asseverate e costituente parte integrante della proposta.
<i>Programma degli Interventi</i>	Significa	Quanto previsto all'articolo 8.2.3
<i>Progetto</i>	Significa	Il progetto relativo alla concessione di lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Bagheria e per la gestione degli stessi per 20 anni
<i>Proposta</i>	Significa	Quanto descritto all'articolo 8.3.1.
<i>Riequilibrio</i>	Significa	Le procedure, I parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico finanziario per come descritti nell'articolo 10.2
<i>Progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>	Significa	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal promotore del Progetto ed allegato alla presente Convenzione sotto la lettera "D"

Art. 3 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva, da parte del Concedente, della progettazione, realizzazione dei lavori e l'erogazione dei servizi relativi al risparmio energetico per la rete di illuminazione pubblica del comune di Bagheria per ottenere una maggiore efficienza energetica, luminosa e gestionale ovvero un risparmio energetico ed economico.
2. La concessione, altresì, include: la riqualificazione degli attuali impianti; la manutenzione straordinaria; l'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza e di inquinamento luminoso; l'introduzione di servizi di smart city (sistema di video sorveglianza); la successiva gestione e manutenzione dell'intera rete di illuminazione pubblica, oggetto della presente convenzione.

Più in dettaglio la concessione concerne:

- 1) la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di carattere impiantistico effettuati per adeguare e mettere in sicurezza l'impianto di illuminazione pubblica nonché l'introduzione di servizi di smart city (videosorveglianza), allo scopo di aumentarne l'efficienza energetica ottenendo risparmi di

spesa;

- 2) la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate;
- 3) il relativo sfruttamento in via esclusiva per attività diverse da quelle a cui gli stessi sono destinati (es. pubblicitarie, informative, o ornamentali). Per tale fine, il Concedente con il presente atto, affida al Concessionario, che accetta, in concessione per la durata specificata nell'articolo 4 che segue, l'utilizzazione al fine del relativo sfruttamento economico delle opere di futura realizzazione che il Concessionario potrà sfruttare economicamente nel modo che egli riterrà più opportuno, ma nel rispetto delle modalità contenute nella presente Convenzione, nella legge e nei regolamenti comunali, fattosi comunque salvo l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso delle opere stesse.
- 4) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto di consegna ed installati dal Concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche previste nell'elaborato n. 14 "Piano Economico e Finanziario asseverato" allegato alla presente convenzione;
- 5) l'approvvigionamento di energia elettrica per l'illuminazione pubblica, la corresponsione degli oneri d'energia alla società elettrica distributrice, sia essa produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo al Concessionario, che diverrà intestatario del medesimo a partire dalla data del collaudo;
- 6) reperibilità ed il pronto intervento secondo le specifiche riportate nei relativi elaborati di progetto (Elaborati 15 e 16);
- 7) l'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme, nonché per l'ottenimento eventuale dei certificati bianchi o titoli di efficienza energetica.

Tutte le prestazioni elencate, erogate secondo le modalità e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli che seguono, per gli impianti oggetto del contratto, dovranno interessare tutte le apparecchiature/sottoimpianti presenti e da realizzare riguardanti gli impianti elettrici di illuminazione pubblica indicati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativi allegati, che comprendono:

- la rete di distribuzione dell'energia elettrica all'impianto di illuminazione pubblica;
- quadri elettrici di comando ed eventuali sottoquadri di zona;
- i punti luce e i sostegni;
- tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;
- cassette di derivazione, conduttori e minuterie;
- l'illuminazione stradale, di eventuali aree esterne, parchi e giardini, attraversamenti pedonali e del patrimonio monumentale.

L'elenco sopra indicato deve essere considerato solo descrittivo e non limitativo intendendo con questa affermazione che, comunque, sono da considerare oggetto della concessione anche quegli impianti o loro parti che pur non citati ne costituiscono parte integrante.

I servizi sulle reti di adduzione dell'energia elettrica erogati dall'ente Distributore sono sempre da espletarsi a partire dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell'Ente stesso.

I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed espressamente previsto, l'apparecchiatura terminale d'impianto, comunque ed in genere, per gli impianti di illuminazione pubblica.

L'Amministrazione comunale Concedente si riserva la facoltà di poter estendere la concessione a nuovi impianti o apparecchiature che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre l'appalto in relazione ad alienazione o diminuzione di strutture attualmente utilizzate. Per i nuovi impianti di illuminazione pubblica, che venissero aggiunti per qualsiasi motivo agli impianti esistenti, avranno validità, ai fini della quantificazione, i parametri di contabilizzazione in vigore al momento della variazione, concordati così come specificato nella convenzione. Analogamente si procederà in caso di riduzione degli impianti da gestire.

Art. 4 Durata della Concessione, tempo e modalità di esecuzione dei lavori

La Concessione ha durata di anni 20 (venti) per la gestione del servizio di pubblica illuminazione nella sua nuova configurazione a Led, più [X] mesi per la realizzazione dell'intervento, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, ferma la facoltà di revoca o proroga ove ne ricorrano i presupposti di legge e della presente Convenzione.

Il Concessionario dovrà terminare l'intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo dell'impianto di illuminazione pubblica esistente, entro il tempo massimo di [X] (.....) mesi dalla data di consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori, a richiesta del Concessionario, potrà essere suddivisa in lotti funzionali. Ciascun lotto funzionale sarà rappresentato da un sottoinsieme d'impianto dotato di autonomia funzionale, afferente a uno o più quadri elettrici di comando e protezione e da tutta la relativa componentistica elettrica, nonché le linee elettriche di alimentazione e di derivazione, l'impianto di messa a terra, i corpi illuminanti con tecnologia LED ed i relativi sostegni illuminanti e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti.

Qualora il Concessionario opti per la realizzazione dell'intervento in lotti funzionali, si adotterà la seguente procedura:

- Consegna del/dei lotto/i funzionale/i da parte del Concedente.
- Realizzazione dell'intervento, relativo al/ai lotto/i funzionale/i consegnato/i, da parte del Concessionario.
- Collaudo dell'intervento relativo al lotto/i funzionale/i realizzato/i.
- Voltura, ovvero nuova stipulazione, in capo al Concessionario del contratto di fornitura dell'energia elettrica relativa al lotto/i funzionale/i realizzati. Quest'ultimo diverrà intestatario del contratto di fornitura dell'energia relativamente al lotto/i funzionale/i realizzato/i.
- Fatturazione al Concedente da parte del Concessionario, del canone relativo al/ai lotto/i funzionale/i realizzato/i e collaudato/i.
- Remunerazione al Concessionario, da parte del Concedente, secondo le modalità stabilite nella presente convenzione, della quota parte di canone relativo alla percentuale di punti luce efficientati o realizzati rispetto al numero complessivo dei punti luce previsti dal progetto.

Qualora al termine della Concessione l'Amministrazione Comunale Concedente intenda gestire direttamente od affidare ad altri il servizio, si riserva la facoltà, senza che da ciò risulti un diritto di indennità al Concessionario, di assumere, durante l'ultimo trimestre di durata del servizio e genericamente, tutte le misure necessarie per effettuare il passaggio progressivo degli impianti al nuovo regime.

Tutti gli impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti, con certificazioni, in perfetta efficienza e sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte dell'Amministrazione Comunale Concedente in contraddittorio con il Concessionario.

Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito del Concessionario, ovvero avvalendosi della cauzione contrattuale che, per tali motivi, dovrà garantire l'intera ultima annualità contrattuale.

Art. 5 Oneri, Obbligazioni e Responsabilità del Concessionario

5.1 Principali obbligazioni del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna:

- a) a redigere i Documenti di Progettazione delle Opere da realizzarsi in conformità alle relative disposizioni del Codice e del Regolamento secondo quanto previsto dal successivo articolo;
- b) ad eseguire i lavori occorrenti per la realizzazione delle Opere e l'erogazione dei servizi secondo le disposizioni di cui al successivo articolo;
- c) ad erogare i servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni del

successivo articolo;

d) ad attivare le garanzie del progetto e le relative assicurazioni di cui rispettivamente agli artt. 13 e 14 della presente convenzione;

2. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione delle Opere e all'erogazione dei servizi previsti nel Progetto;
3. Il Concessionario procederà, ove la normativa vigente lo richiederà, all'affidamento a soggetti terzi degli appalti e dei subappalti relativi alle attività e servizi di cui al paragrafo 1 che precede.

5.2 Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono stati da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
2. Il Concessionario è responsabile per il danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza della attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, e i suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione.
3. La responsabilità per danni e infortuni che dovesse accadere al concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

5.3 Ulteriori Obbligazioni del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, ad informare il Concedente in relazione a:
 - ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori di realizzazione delle Opere per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nei documenti ed al cronoprogramma con l'indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intenda adottare per limitare ulteriori danni o ritardi;
 - ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o impossibilità dei servizi per un periodo superiore a 3 (tre) giorni con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intenda adottare per evitare o limitare danni o ritardi;
 - instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o l'incapacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
 - le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori;
 - ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nella presente Convenzione.
2. Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del Procedimento nominato dal Concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990 e s.m.i., n. 241 e del Codice.

Art. 6 Dichiarazioni e garanzie del Concessionario

1. Il Concessionario dichiara e garantisce che:
 - è validamente costituito ai sensi di legge;
 - ha agito e continuerà ad agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale contributiva e previdenziale.

Art. 7 Obblighi di informazione, dichiarazioni, garanzie e responsabilità del Concedente

7.1 Principali obbligazioni del Concedente

1. Il Concedente si impegna a:

- a) effettuare le operazioni di consegna dei beni nel rispetto dei tempi previsti dal Programma degli interventi, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi - previsti nel Programma degli interventi - di proprietà del Concedente necessari alla realizzazione delle Opere;
- b) pagare con puntualità al Concessionario i corrispettivi previsti nel successivo articolo 10.3;
- c) compiere nel più breve tempo possibile, comunque nel rispetto dei tempi previsti, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto, in relazione alla realizzazione del Programma degli interventi e all'erogazione dei servizi, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazione e atti;
- d) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di Enti o Amministrazioni diverse dal Concedente attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro giorni 5 (cinque) dalla richiesta scritta del Concessionario;
- e) richiedere le concessioni e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare necessarie alla realizzazione del Progetto, attivandosi nel più breve tempo possibile comunque entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- f) consentire al Concessionario lo sfruttamento delle aree nel rispetto dei tempi previsti;
- g) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario, ai fini della rimozione di sottoservizi e/o interferenze che possono ostacolare o pregiudicare il Progetto, entro i termini utili al rispetto dei tempi previsti dal programma degli interventi.

7.1 Obblighi di informazione del Concedente

1. Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni resoconto concernente la gestione, manutenzione e gli indici di funzionalità delle Opere e/o della rete di illuminazione pubblica predisposta dal Concedente o comunque reso pubblico dal Concedente;
- b) ogni provvedimento in merito all'utilizzo dei beni oggetto del Progetto e/o delle aree su cui insistono o sono limitrofe a quelle interessate dal Progetto;
- c) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- d) la comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo articolo 11 "Risoluzione e revoca della Concessione";
- e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nella presente Convenzione;
- f) ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà e/o riceverà relativamente alla Concessione.

7.2 Dichiarazioni e garanzie del Concedente

1. Il Concedente dichiara e garantisce che:

- a. l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, *inter alia*, le disposizioni del Codice;

- b. tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono state legittimamente e compiutamente evasi;
- c. alla data della stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente.

7.3 Responsabilità del Concedente

1. Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concedente o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.
2. Salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione, ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo comporti una Lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Concedente avrà il diritto al Riequilibrio.

Art. 8 Progettazione ed esecuzione dei lavori

8.1 Consensi e pianificazione

1. Il Concessionario partecipa alla conferenza dei servizi, ove la stessa fosse eventualmente necessaria, per l'esame e l'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto, ai sensi dell'articolo 27 comma 1 del Codice. (Legge 241 del 1990 – art.14 ter, comma 2 ter).
2. Il Concessionario si impegna, ove necessario, ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni nei tempi previsti dal Programma degli interventi, le autorizzazioni, le concessioni e nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione degli interventi previsti, ed alla erogazione dei servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi dell'articolo 7.1.
3. Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo, il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver ottemperato agli impegni per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti, ovvero in caso di fatto del Concedente.
4. L'ottenimento di eventuali concessioni edilizie in deroga o varianti di strumenti urbanistici è a carico del Concedente ai sensi dell'articolo 7.1., fermo l'obbligo del Concessionario di prestare ogni assistenza e collaborazione fattiva necessaria anche ai sensi del precedente articolo 5.3..

8.2 Programma degli interventi e progettazione

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente il progetto definitivo ed il relativo cronoprogramma ("Proposta"), allegati alla presente Convenzione. Nei 15 (quindici) giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del programma definitivo degli interventi e del cronoprogramma degli stessi. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare alla Proposta le modifiche e o varianti richieste dal Concedente per tener conto degli eventuali obblighi di legge. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni dal Concedente la Proposta si intenderà approvata dal Concedente.
2. Ove le dette richieste del Concedente diano luogo ad alterazione sostanziale della Proposta, l'adozione delle relative varianti sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo articolo 10.2.
3. Entro 10 (dieci) giorni, dall'approvazione tacita della Proposta ovvero dalla approvazione della Proposta per come modificata a seguito delle osservazioni formulate dal Concedente, che diverranno in tal modo il programma definitivo degli interventi ("Programma definitivo degli interventi"), il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il progetto esecutivo degli interventi, sul

quale il Concedente presenterà le proprie osservazioni nei 5 (cinque) giorni successivi, nel rispetto delle modalità stabilite al precedente paragrafo del presente articolo.

4. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Programma definitivo degli interventi e al progetto esecutivo le modifiche e o variazioni richieste dal Concedente per tener conto di eventuali obblighi di legge. In mancanza di tali richieste, il cronoprogramma e il progetto esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna al Concedente. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni dal Concedente essi si intenderanno approvati dal Concedente. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale del Progetto esecutivo degli interventi e/o del cronoprogramma, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo articolo 10.2.
5. All'esito dell'approvazione del Concedente, il cronoprogramma ed il progetto esecutivo (come di volta in volta modificati e approvati) andranno a sostituire il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
6. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, al Concessionario sarà attribuita una penale determinata nella misura del 0,01 (zero virgola zero uno per mille) dell'importo della convenzione relativo al solo valore previsto per la realizzazione dell'infrastruttura, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del loro cronoprogramma sia imputabile a Forza Maggiore o Fatto del Concedente, ovvero quanto previsto ai successivi articoli 10 "Equilibrio Economico e finanziario" e 12 "Disponibilità beni di progetto".
7. I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia alla data della presente Convenzione, tenuto conto di eventuali prescrizioni indicazioni fornite dal Concedente.
8. Qualora il cronoprogramma e/o i Documenti di Progettazione siano modificati per fatto del Concedente o accordo tra Concedente Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei lavori previsti dal programma definitivo degli interventi e la relativa messa in esercizio, il Concessionario ha diritto a una corrispondente proroga temporale rispetto al termine finale previsto dal cronoprogramma e, in caso di lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 10 "Equilibrio Economico e finanziario".

8.3 Esecuzione dei lavori

1. I lavori previsti nel programma definitivo dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché del rispetto di ogni normativa applicabile incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e d'igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per realizzare l'Opera e procedere all'erogazione dei relativi servizi previsti dalla Convenzione.

8.4 Varianti

1. Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente sia durante la fase di esecuzione dei lavori sia durante la fase di gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:
 - introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinano un'alterazione sostanziale del Programma degli interventi definitivo;
 - introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti per la esecuzione dei lavori, della tempistica per la realizzazione dei lavori medesimi, o incremento dei costi di gestione previsti nel Programma degli interventi definitivo, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo;
 - si applica quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera (c) e comma 14 del Codice con

la specificazione che tra le disposizioni legislative regolamentari di cui alla citata norma si intendono comprese anche quelle nazionali e regionali in materia di programmazione, nonché le previsioni dei provvedimenti del Concedente per la loro applicazione.

8.5 Interferenza con sottoservizi

1. Il Concessionario dovrà provvedere ai lavori ed alle forniture necessarie al fine della rimozione di sottoservizi e interferenze, in conformità con i provvedimenti adottati e gli accordi conclusi con il Concedente ai sensi del precedente articolo.

8.6 Vigilanza del Concedente e responsabile per la sicurezza

1. Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile per la sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di vigilanza sulla progettazione e l'esecuzione dei lavori.
3. Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di vigilanza al Concessionario, anche perché sia loro consentito l'accesso ai siti previsti dal Programma definitivo degli interventi ed alla documentazione relativa.

8.7 Collaudi

1. Il Concessionario comunicherà per iscritto al Concedente le date proposte per l'inizio delle eventuali procedure di collaudo in corso d'opera e finali conformemente a quanto previsto dai Documenti di Progettazione.
2. Al Concedente spetta, ai sensi del Codice, la nomina della commissione di collaudo o del collaudatore ove il collaudo dei lavori previsti dai Documentazione di Programmazione sia previsto; costi ed oneri relativi al collaudo ed alle relative operazioni saranno a carico del Concessionario.
3. Si applicano al collaudo le previsioni contenute nel Codice.

8.8 Ritardi

1. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del crono-programma siano dovute ad eventi non imputabili al Concessionario.
2. Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario sarà applicata una penale nella misura prevista dall'articolo 8.2.6.
3. In caso di ritardo dovuto a:
 - Forza maggiore;
 - Modifiche legislative che rendono necessarie varianti in corso d'opera;
 - varianti adottate ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera (c) e comma 14 del Codice;
 - ritardi non imputabili al Concessionario nello svolgimento delle procedure relative al Progetto;
 - fatto del concedente;
 - mancato rilascio nell'ottenimento dei provvedimenti di cui all'articolo 8.2. rispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;
 - annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente articolo 8.2. per fatto non imputabile al Concessionario.

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nell'attuazione del Programma definitivo degli interventi conseguente al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio.

4. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente articolo, qualora l'inosservanza del termine previsto per la realizzazione del Programma definitivo degli interventi sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà il diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Art. 9. Gestione della Concessione

9.1 Obblighi generali

1. Il Concessionario si impegna ad erogare per i 20 (venti) anni di gestione del servizio quanto di seguito indicato, secondo le modalità indicate nel Progetto e relativi allegati:
 - gestione della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
 - gestione del servizio energetico di fornitura di energia elettrica per la illuminazione pubblica.
2. Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei servizi. In particolare il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in modo da garantirne il regolare utilizzo da parte del Concedente, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire alla scadenza della stessa, i beni in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso. L'interruzione della disponibilità dei servizi non potrà superare i limiti di tolleranza 3 (tre). Vedi Tabella Penali-Elaborato n.16.
3. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei limiti di tolleranza indicati al paragrafo che precede, il Concedente, attraverso il responsabile della Concessione di cui al successivo articolo, dovrà effettuare una specifica contestazione al Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la misura della relativa penale ai sensi dell'elaborato n. 16, dandone comunicazione al Concessionario. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente, ovvero ove il Concedente non ritenga condivisibile la contestazione del Concessionario, la penale sarà dedotta alla scadenza del pagamento dei corrispettivi immediatamente successiva. È comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti, ai sensi dell'elaborato n. 16 "Tabella Penali". L'eventuale applicazione di penali ovvero contestazione ai sensi del presente articolo, non darà diritto al Concedente di sospendere i pagamenti altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposti alle scadenze concordate.

9.2 Responsabile della Concessione

1. Entro 2 (due) giorni successivi alla sottoscrizione della Convenzione, il Concedente nominerà il responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni nella fase di gestione di cui al presente articolo.
2. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il responsabile della concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e procede ai sensi del precedente articolo.

9.3 Interventi di manutenzione Straordinaria

1. Al termine di ciascun periodo, così come previsto dal Piano Economico Finanziario, relativamente agli interventi di Manutenzione Straordinaria Conservativa, il Concedente e il Concessionario procederanno di concerto alla valutazione della fatiscenza dei sostegni dei corpi illuminanti, della necessità della loro sostituzione, delle condizioni di manutenzione, concordando le sostituzioni previste in fase di stesura del Programma definitivo degli interventi;

9.4 Penali

1. In riferimento alle Penali da applicare si veda la Tabella Penali-Elaborato n.16.

Art. 10. Equilibrio economico e finanziario e remunerazione del Concessionario

10.1 Equilibrio economico e finanziario

1. Il Piano Economico Finanziario, di cui all'Allegato-Elaborato n.14, riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:
 - i costi di investimento;
 - i costi operativi;

- gli oneri finanziari;
 - i tempi previsti per l'esecuzione del programma degli interventi;
 - l'importo di eventuali ricavi commerciali;
 - i termini temporali e le condizioni di pagamento dei corrispettivi;
 - la rivalutazione dei corrispettivi;
 - la durata della concessione;
 - le caratteristiche e l'entità dei servizi nella fase di gestione.
2. Ai fini della determinazione dell'equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai parametri economici e finanziari risultanti dal Caso Base per come riflesso nel Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione.
 3. L'ammontare degli investimenti del Concessionario in relazione al Progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

10.2 Riequilibrio

1. Il Concessionario e il Concedente avranno diritto al Riequilibrio, ai sensi del presente articolo, nel caso in cui si verifichi una lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da:
 - Evento favorevole;
 - Evento destabilizzante.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà di concerto con il Concedente a un'applicazione del modello economico finanziario - sulla base del quale è stato predisposto il Piano Economico Finanziario - che rilevi:
 - i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;
 - i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;
 trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del modello economico finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. È inteso che, ove alcuno degli eventi o circostanza elencate al precedente paragrafo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.
3. Entro 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del modello economico finanziario, il Concedente e il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica della condizione finanziaria del Progetto ed all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:
 - l'incremento o la riduzione dei corrispettivi;
 - il pagamento di un importo (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
 - l'anticipazione o proroga dei termini di scadenza della Concessione;
 sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti a livelli rilevanti in relazione alla data antecedente al verificarsi della Lesione dell'Equilibrio ai sensi dell'articolo 165 del Codice.
4. A seguito del Riequilibrio, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, il Caso Base sarà sostituito con quello risultante dall'applicazione al modello economico finanziario delle modifiche conseguenti al verificarsi di un Evento Destabilizzante o di un Evento Favorevole.
5. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Concessionario al recesso dalla Convenzione di cui all'articolo 165 comma sei del Codice.

10.3 Corrispettivi

1. Il Corrispettivo è dovuto dal Concedente al Concessionario con cadenza mensile posticipata e sa-

rà costituito dal seguente canone annuo pari a Euro [X] (.....) oltre IVA indicizzato annualmente sulla base della seguente formula:

$$C_{br} = C_b \times [0,6 \times (E/E_0) + (0,4 \times (G/G_0))]$$

ove:

C_{br} = Canone annuo aggiornato

C_b = Canone annuo al momento dell'offerta

E = prezzo dell'energia elettrica medio dell'anno considerato per le utenze di illuminazione pubblica determinato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico.

E_0 = Prezzo dell'energia elettrica al momento dell'offerta determinato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico.

G = Indice medio annuo ISTAT dell'anno (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati)

G_0 = Indice medio annuo ISTAT al momento dell'offerta.

Nella formula vengono considerati soltanto il rimborso per la fornitura di energia elettrica e il rimborso per la prestazione dei servizi di manutenzione in quanto il rimborso per le spese di realizzazione dell'investimento rimane fisso per tutta la durata della concessione.

2. Il Concessionario provvederà a trasmettere al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo mese, la richiesta di pagamento del Corrispettivo in rispetto delle norme tributarie vigenti, di tempo in tempo, e con l'indicazione di dettaglio dei criteri applicati per la determinazione dell'importo dovuto.
3. Il Concedente provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte del Concessionario. Trascorso tale termine il Concedente sarà considerato in mora senza necessità di autonoma messa in mora.
4. Qualora il Concessionario realizzi i lavori, descritti in oggetto alla presente convenzione, avvalendosi della suddivisione in lotti funzionali, "Art. 4" della presente Convenzione, il corrispettivo sarà dovuto dal Concedente al Concessionario secondo le modalità stabilite nel presente articolo ed in proporzione alla quota parte di canone relativo alla percentuale di punti luce efficientati o realizzati rispetto al numero complessivo dei punti luce previsti dal progetto.

10.4 Interessi di mora

1. In caso di ritardo nei pagamenti di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal decreto legislativo n. 92 del 9/11/2012 (ovvero alla diversa e più favorevole norma temporalmente vigente ed applicabile al Concessionario relativamente al ritardo nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni) fino alla data dell'effettivo pagamento. Ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere ai sensi del successivo articolo 15 il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario.

10.5 Prezzo del Servizio

1. Il Concessionario indicherà il prezzo unitario annuo (Corrispettivo di cui all'art.10.3.1), comprensivo della quota di energia elettrica, della quota di manutenzione ordinaria e straordinaria e della quota di ammortamento degli investimenti.
2. L'importo del Corrispettivo di cui all'art. 10.3.01 sarà aggiornato annualmente secondo le modalità previste nel Piano Economico Finanziario del progetto.

Art. 11 Risoluzione e revoca della Concessione

11.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Il Concedente potrà dar luogo alla risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 Codice Civile comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell'articolo successivo, con l'indicazione di un ragionevole termine per l'adempimento e comunque non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, qualora:
 - il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ove la sospensione o l'interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o ha fatto del Concedente;
 - in ogni caso di reati accertati, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera c del Codice;
 - il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dal successivo articolo 14. salvo quanto previsto dall'articolo 14.6.;
 - il Concessionario versa in stato di insolvenza, ove non sia dichiarato fallito, ovvero sia invocata o convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberare la liquidazione o lo scioglimento.
2. La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456 comma 2 Codice Civile.
3. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, di cui al paragrafo 1., del presente articolo, il Concedente:
 - non potrà in alcun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
 - non potrà dare corso alla risoluzione;
 - dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi.
4. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, di cui al precedente paragrafo 1., ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione.
5. In caso di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento dei Corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un indennizzo pari:
 - ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per l'attuazione del Programma definitivo degli interventi (ove sia necessario il collaudo degli stessi ed esso non sia stato ancora superato), ovvero
 - al valore delle Opere esistenti e realizzate sulla base del Programma definitivo degli interventi oltre agli oneri accessori al netto degli ammortamenti,
 - al netto di quanto eventualmente percepito dal Concessionario a titolo di contributo nonché degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere da parte del Concedente per effetto dell'inadempimento del Concessionario.
6. Efficacia della risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al paragrafo precedente.
7. Si applicano, in via analoga e per quanto compatibile con la presente Convenzione, le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice.

11.2 Revoca Risoluzione per inadempimento del Concedente

1. In caso di:
 - ragionevole probabilità di modifica della forma giuridica o nell'attribuzione del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei Corrispettivi al Concessionario;

- ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 90 (novanta) giorni;
- fatto del Concedente che dia luogo a:

- a. sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni;
- b. sospensione dell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni;

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione, previa diffida ai sensi dell'articolo 1454 Codice Civile, assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

2. In caso di risoluzione, ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 176 del Codice, i seguenti importi:
 - la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari a:
 - a. ove le Opere previste dal Programma definitivo degli interventi non abbiano superato il collaudo, ove questo fosse necessario: i costi effettivamente sostenuti oltre al valore delle Opere già realizzate (per come indicate nella Definizione) dal Concessionario;
 - b. ove le opere previste dal Programma definitivo degli interventi abbiano superato il collaudo, ove questo fosse necessario: il valore delle Opere oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti).
 - le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;
 - un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell'ultimazione ovvero al 10% del valore dei servizi non ancora erogati ove la risoluzione avrà luogo dopo l'ultimazione dei lavori previsti.
3. l'efficacia della revoca o risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

11.3 Risoluzione per forza maggiore

1. In caso di forza maggiore protratta per un periodo di giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo alla risoluzione della concessione ai sensi dell'articolo 1463 Codice Civile.
2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:
 - la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari a:
 - a. ove le Opere previste dal Programma degli interventi definitivo non abbiano superato il collaudo, ove questo fosse necessario: i costi effettivamente sostenuti oltre al valore delle Opere già realizzate (per come indicate nella Definizione) dal Concessionario;
 - b. ove le opere previste dal Programma degli interventi abbiano superato il collaudo, ove questo fosse necessario: il valore delle Opere oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti).
 - le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione.
3. L'efficacia della risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente degli importi previsti al precedente paragrafo.

Art. 12 Disponibilità dei beni di progetto

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del precedente articolo 11., le Opere passeranno nella disponibilità del Concedente nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno a tale data, senza necessità di formalità alcuna. Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o ad-

dizioni effettuate nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione.

Art. 13 Fidejussioni e garanzia

Il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria [ha costituito cauzione definitiva di Euro [X] a mezzo di polizza fideiussoria n. [X] emessa da [X] con sede in [X] Via [X] ,n. [X] pari al 10% dell'importo annuo del Corrispettivo previsto dal Piano Economico Finanziario a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 14 Assicurazione

1. Per tutta la durata della Concessione il Concedente e il Concessionario si impegnano a collaborare nell'attuazione delle coperture assicurative elencate nel presente articolo. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento, di efficienza, anche in termini di economicità, e polizze assicurative in essere o in futuro stipulate e o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.
2. Il Concessionario dovrà stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 Codice Civile, le seguenti coperture assicurative:
 - la polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. CAR) per tutta la durata della realizzazione delle opere. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore dell'opera (complessivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti da Concessionario), mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti ed ai consulenti del Concedente e a terzi;
 - la polizza di copertura dei rischi di gestione relativa all'opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda il caso dell'esplosione, incendio e furto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore [X] euro;
 - la polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, ai suoi collaboratori, agli appaltatori, ai dipendenti, ai consulenti ausiliari, che avvenga durante la fase di gestione e siano riconducibili all'attività da esso svolta in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a [X] euro.
3. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze restano a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegna l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
4. Le polizze di cui al comma 2. precedente dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.
5. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale dovrà sostituire il Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento attivo del Concedente, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cesserà, per riprendere condizione da convenirsi tra le Parti.
6. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcune delle assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigie e copertura ragionevoli, con ogni informazione documentazione idonea a dimostrare l'addotta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di forza maggiore entro [X] giorni dalla data di detta comunicazione del Concessionario.

Art. 15 Risoluzione delle Controversie

1. Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro [X] giorni dalla data in cui Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione/pretesa. La contestazione o pretesa dovrà essere illustrata e documentata nei 20 giorni successivi alla detta comunicazione al responsabile del procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziarie i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 20 giorni il responsabile del procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti nei limiti di cui all'articolo 205 del Codice.
2. Qualsiasi controversia che per qualsiasi ragione non sia compromettibile in arbitri sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese di Palermo.

Art. 16 Modifiche alla Convenzione

1. Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.
2. La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che avevano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

Art. 17 Proprietà intellettuale

1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'opera, fermo restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

Art. 18 Bonifica

1. Qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario, dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia di intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.
2. Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all'eventuale completamento delle stesse. Tale intervento, qualora contenuto nella tempistica concordata con l'amministrazione, darà luogo a una proroga per il tempo corrispondente alla sospensione delle attività, per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie.
3. Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario, volto a minimizzare ritardi, le attività di bonifica di cui al presente articolo comportino dei ritardi rispetto al cronoprogramma superiore a 20 giorni, si darà luogo ad una proroga.
4. Qualora i costi e i tempi dell'attività di bonifica di quel presente articolo siano tali da determinare Lesioni dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto a richiedere il Riequilibrio.

Art. 19 Altre Disposizioni

1. Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [X]. Eventuali modifiche del domicilio dovranno essere comunicate per iscritto e avranno effetto a decorrere dalla data di avvenuta ricezione della relativa comunicazione.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, il Concessionario si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
2. In particolare, s'impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero agli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della l. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).
3. Si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato così come previsto all'art. 3, comma 2, l. 136/2010 e s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto, al comma 3 della stessa, per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00.
4. Il Concessionario s'impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni a pena di risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intenderà nulla.
5. La presente Convenzione s'intenderà risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora una delle parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A.

Art. 21 Registrazione

1. La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla situazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

Art. 22 Riservatezza

1. Ciascuna parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa che:
 - qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti, indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;
 - tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.
2. Le Informazioni riservate, fornite in relazione alla Convenzione, saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dipendenti persone che siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.
3. Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:
 - siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della parte ricevente a quanto sopra disposto;
 - la parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'informazione di cui trattasi;

- siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla parte ricevente;
- siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la parte che ha ricevuto l'informazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra parte di detta evenienza e, in ogni caso, prima che la comunicazione venga effettuata. Ad ogni modo la parte ricevente s'impegna a collaborare, nella più ampia maniera possibile, con l'altra parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;
- siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relazione in un atto amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;
- siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la realizzazione degli impianti e/o la sindacazione della stessa.

Art. 23 Comunicazioni

1. Le Parti convengono che qualsiasi notifica o comunicazione prevista dalla presente Convenzione debba avvenire mediante l'utilizzazione dei seguenti mezzi di comunicazione: trasmissione a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o spedizione a mezzo di corriere espresso e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, dette notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate:
 - nella data e nell'ora in cui la Parte che effettua la notificazione o comunicazione via telefax ottenga una regolare ricevuta di trasmissione dall'apparecchio trasmittente ovvero, in mancanza di tale ricevuta di trasmissione,
 - nella data e nell'ora in cui il destinatario o altro incaricato di quest'ultimo riceva la consegna dal corriere espresso, sottoscrivendo la relativa ricevuta di consegna ovvero, in mancanza di tale ricevimento della consegna per mezzo di corriere espresso,
 - nella data e nell'ora in cui la raccomandata con ricevuta di ritorno sia stata affidata dalla Parte mittente al servizio postale, come risultanti dalla relativa ricevuta di consegna.

(a) Per il Concedente

Ragione Sociale – Indirizzo

Fax [X]

Posta elettronica [X]

Alla cortese attenzione [X]

(b) Per il Concessionario:

Ragione Sociale – Indirizzo

Fax [X]

Posta elettronica [**✕**]

Alla cortese attenzione [**✕**]

2. Le Parti avranno il diritto di modificare, dandone comunicazione per iscritto nel modo qui previsto, i rispettivi recapiti di cui sopra.

Art . 24 Allegati

Allegato	Descrizione
A	Delibera Giunta Comunale
B	Determina Dirigenziale
C	Determina a contrarre n. [✕] del [✕]
D	Progetto di fattibilità tecnica ed economica